

Decreto n. 200
Prot. n. 10507

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Vista la Legge n. 204 del 17 Febbraio 1992 relativa all'istituzione dell'Università per Stranieri di Siena;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena, emanato con D.R. 203 dell'08.05.2012 e pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21.05.2012;
- Visto il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016-2018, sottoscritto in data 19.04.2018, ed in particolare gli artt. 56, 57 e 58 che disciplinano rispettivamente il rapporto di lavoro, l'orario di lavoro e il trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale;
- Visto in particolare il comma 11 dell'art. 58 del CCNL di cui sopra che stabilisce: "I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi";
- Ritenuto necessario attenersi alle nuove disposizioni dettate dal sopracitato CCNL e ritenuto quindi necessario sostituire l'attuale regolamentazione sui rapporti di lavoro a tempo parziale dell'Università per Stranieri di Siena;
- Vista la riunione di Contrattazione Integrativa del 4 marzo 2020 in cui la Delegazione di parte pubblica e la Delegazione di parte sindacale hanno sottoscritto il nuovo Regolamento sui rapporti di lavoro a tempo parziale in applicazione degli articoli 56, 57 e 58 del CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016-2018;
- Vista le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 22 aprile 2020;

DECRETA

l'emanazione del Regolamento sui rapporti di lavoro a tempo parziale per il personale tecnico-amministrativo nel testo allegato che è parte integrante del presente Decreto.

Il Regolamento sostituisce integralmente la precedente regolamentazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello del presente provvedimento di emanazione e sarà pubblicato nell'Albo online e nel sito web dell'Ateneo.

Siena, 29 aprile 2020

IL RETTORE
(Prof. Pietro Cataldi*)

La compilatrice: Dott.ssa Francesca Bianchi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull'accessibilità.

REGOLAMENTO SUI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Art. 1 (Costituzione)

L'Università per Stranieri di Siena, in applicazione degli artt. 56, 57 e 58 del CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018, può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:

- a) assunzione, per la copertura dei posti delle categorie e dei profili a tal fine individuati nell'ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
- b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati.

Art. 2 (Percentuale massima)

1. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità.

2. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dall'amministrazione in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 1 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui all'art. 3, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.

3. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, viene data la precedenza ai seguenti casi:

- a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 8, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 81/2015;
- b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
- c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
- d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
- e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
- f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.

4. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall'art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali e l'amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni. Le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 3 (Domanda)

1. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale entro il 10 giugno ed entro il 10 dicembre di ogni anno. Nelle domande deve essere indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6 dell'art. 56 del CCNL 2016-2018.

2. L'amministrazione può concedere, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, la trasformazione del rapporto nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 10 dell'art. 56 del CCNL 2016-2018, oppure nega la stessa qualora:

- a) si determini il massimo previsto dall'art. 2 comma 1;
- b) l'attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
- c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione.

3. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale prestano servizio l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna.

4. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 4 dell'art. 2, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.

5. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni (vedasi commi 10 e 11 dell'art. 56 del CCNL 2016-2018).

Art. 4 (Tipologie)

1. La prestazione lavorativa a tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno.

2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:

- a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta nei 5 giorni lavorativi;
- b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
- c) misto, con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b).

3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente.

4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario su due giorni settimanali, può recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventivamente con l'amministrazione, senza effetti di ricaduta sulla regola del proporzionamento degli istituti contrattuali applicabili.

Art. 5
(Ferie)

1. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.

I dipendenti a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.

In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL 2016-2018, o dai precedenti CCNL relativi al comparto Università, ivi comprese le assenze per malattia.

Art. 6
(Trattamento economico)

1. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e area professionale.

2. Il trattamento economico accessorio del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale ha la seguente proporzionalità:

- a) part time al 83,33% (30 ore settimanali di servizio) - trattamento accessorio al 100%;
- b) part time al 66,66% (24 ore settimanali di servizio) - trattamento accessorio al 50%;
- c) part time al 50,00% o meno (18 ore settimanali di servizio o meno) - nessun trattamento accessorio.

La proporzionalità del trattamento economico accessorio verrà applicata per il periodo di rapporto di lavoro a tempo parziale accordato al dipendente.

Art. 7
(Rinvio)

Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali e dal presente Regolamento, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, e negli artt. 56, 57 e 58 del CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018.